



COMUNE DI BUDRIO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE DELLE STRADE VICINALI**

INDICE

CAPO I DEFINIZIONI ED APPLICAZIONI

- Art. 1 – Obiettivi e campo di applicazione.
- Art. 2 – Strade vicinali e strade agrarie.
- Art. 3 – Esclusioni.

CAPO II CLASSIFICAZIONE E DECLASSIFICAZIONE

- Art. 4 – Procedimenti.
- Art. 5 – Classificazione a Strada vicinale di uso pubblico per iniziativa privata.
- Art. 6 – Classificazione a Strada vicinale di uso pubblico per iniziativa pubblica.
- Art. 7 – Declassificazione a Strada vicinale privata per iniziativa privata.

CAPO III GESTIONE DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO

- Art. 8 – Interventi manutentivi.
- Art. 9 – Interventi ammessi a contributo.
- Art. 10 – Soggetti ammessi.
- Art. 11 – Entità del contributo.
- Art. 12 – Domanda di contributo.
- Art. 13 – Periodicità delle domande.
- Art. 14 – Ammissibilità delle domande.
- Art. 15 – Controllo dei lavori.
- Art. 16 – Assegnazione del contributo.
- Art. 17 – Erogazione del contributo.

CAPO IV ALTRE DISPOSIZIONI

- Art. 18 – Tutela.
- Art. 19 – Aggiornamenti.
- Art. 20 – Nuove strade.

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE STRADE VICINALI

CAPO I DEFINIZIONI ED APPLICAZIONI

Art. 1- Obbiettivi e campo di applicazione

Il reticolo delle strade vicinali di uso pubblico, rappresenta per la mobilità all'interno del territorio comunale fondamento irrinunciabile per le relazioni sociali, il sistema produttivo in genere ed in particolare per la gestione dei fondi agricoli.

Pertanto con il presente regolamento l'Amministrazione Comunale intende promuovere il miglioramento, attraverso gli interventi di manutenzione, delle strade vicinali di uso pubblico;

Art. 2- Strade vicinali e strade agrarie

Le strade che risultano dalle mappe catastali quali strade vicinali di uso pubblico e che sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento sono soggette al regime giuridico delle strade agrarie, ed alle tutele e vincoli previsti dal diritto privato in tema di servitù, passi e governo del territorio.

Art. 3- Esclusioni

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le seguenti categorie di strade: Autostrade - strade Statali - strade Provinciali - strade Comunali - strade agrarie o interpoderali - strade private.

CAPO II CLASSIFICAZIONE E DECLASSIFICAZIONE

Art. 4 – Procedimenti

I procedimenti di classificazione e declassificazione sono regolati dalle norme di legge statali (Disciplina del Codice della Strada) e regionali (L.R. n. 35/94) nonché dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 5- Classificazione a Strada vicinale di uso pubblico per iniziativa privata

La richiesta di classificazione a strada vicinale di uso pubblico da parte di privati comporta la seguente procedura:

- a) Istanza di tutti i proprietari dei fondi contermini con i seguenti allegati:
Mappa catastale;
Visure catastali relative alle particelle contermini al tracciato stradale;
Elenco riepilogativo delle proprietà interessate;
Documentazione fotografica;
- b) Esame preliminare da parte del Settore Comunale competente con:
verifica della sussistenza dell'uso pubblico;
Adozione Deliberazione di Giunta Comunale di accettazione o diniego dell'istanza con relative motivazioni;
- c) redazione dell'eventuale frazionamento a cura di tutti i proprietari dei fondi contermini;
- d) Atto notarile di acclaramento dell'uso pubblico a cura e spese dei richiedenti.

Art. 6- Classificazione a Strada vicinale di uso pubblico per iniziativa pubblica

La classificazione a strada vicinale di uso pubblico per iniziativa pubblica, è disposta dall'Amministrazione mediante apposito provvedimento della Giunta Comunale, da rendere noto attraverso comunicazione personale agli interessati.

Il diritto d'uso pubblico comporta la facoltà del Sindaco di avvalersi di atto impositivo, laddove di fatto sia precluso o limitato il passaggio pubblico.

Potrà essere riconosciuto, in funzione della costituzione di una servitù di passaggio, oltre al contributo riconosciuto dall'Amministrazione per la manutenzione delle strade vicinali in genere, un indennizzo calcolato in funzione della classificazione del terreno su cui venga imposto il diritto di uso pubblico, rivalutabile al 1 Gennaio di ogni anno in base agli indici di rivalutazione ISTAT.

Tale procedura verrà avviata su istanza di indennizzo da parte dei proprietari interessati e si compone delle seguenti fasi:

- a) Istanza di tutti i proprietari dei fondi contermini con i seguenti allegati:
Mappa catastale;
Visure catastali relative alle particelle interessate al tracciato stradale;
Elenco riepilogativo delle proprietà interessate;
Documentazione fotografica;
- b) Esame preliminare da parte del Settore Comunale competente con:
verifica insussistenza e/o presenza di diritti reali relativi ad altri proprietari;
Provvedimento amministrativo di accettazione o diniego dell'istanza;
- c) redazione dell'eventuale frazionamento a cura dell'Amministrazione;
- d) Atto notarile di acclaramento dell'uso pubblico a cura e spese dell'Amministrazione;
- e) Liquidazione dell'indennizzo
- f) Costituzione servitù di passaggio a favore del Comune, a cura dell'Amministrazione;

La classificazione ha effetto decorsi i termini di cui alla L. R. n. 35/94.

Art. 7- Declassificazione a Strada Vicinale privata per iniziativa privata

La declassificazione delle strade oggetto del presente regolamento e' di competenza del Comune; in caso di declassificazione esse diventano automaticamente strade agrarie di proprietà privata, con l'esclusione di qualsiasi ed ulteriore forma di uso pubblico.

Il fondamento giuridico della declassificazione è il mancato riscontro di fatto dell'uso pubblico.

La declassificazione delle strade vicinali di uso pubblico deve essere chiesta da parte di tutti i proprietari dei fondi contermini.

Per tali casi la procedura si svolgerà nel seguente modo:

- a) Istanza di tutti i proprietari dei fondi contermini con i seguenti allegati:
Mappa catastale;
Visure catastali relative alle particelle contermini al tracciato stradale;
Elenco riepilogativo delle proprietà interessate;
Documentazione fotografica;
- b) Esame preliminare da parte del Settore comunale competente con:
verifica della cessazione dell'uso pubblico;
Adozione Deliberazione della Giunta Comunale di accettazione o diniego dell'istanza con relative motivazioni;
- c) redazione dell'eventuale frazionamento a cura del richiedente;
- d) Atto notarile di cessazione dell'uso pubblico a cura e spese dei richiedenti.

La declassificazione ha effetto decorsi i termini di cui alla L. R. n. 35/94.

CAPO III GESTIONE DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO

ART. 8- Interventi manutentivi

I contributi per la manutenzione sono erogabili solo ed esclusivamente su quella viabilità dove è riscontrabile oggettivamente l'uso pubblico.

ART. 9- Gli interventi ammessi a contributo sono di seguito riportati:

- a) Ricarico di ghiaia e materiale stabilizzato;
- b) Installazione segnaletica verticale per limite di velocità 30 km/h
- c) Riprese di asfalti esistenti;
- d) Fresatura dell'inerte esistente per livellare il piano stradale

ART. 10- Soggetti ammessi

Sono ammessi a richiedere il contributo tutti i soggetti che hanno accesso attraverso la viabilità vicinale a beni sui quali godano di diritti reali.

Nel caso in cui due o più soggetti, aventi le caratteristiche sopra indicate, abbiano accesso ad un'unica strada vicinale, ai fini del presente regolamento, il contributo è da ritenersi cumulativo e vincolato alla manutenzione di quella unica strada.

ART. 11- Entità del contributo

L'Amministrazione comunale potrà erogare un contributo pari a Euro 250,00 a chilometro.

I dati relativi alla lunghezza delle strade vicinali e alle categorie di appartenenza sono conservati agli atti presso il Settore competente.

Per alcune viabilità il Comune potrà concedere un contributo pari a Euro 400,00 a chilometro in relazione dell'oggettivo riscontro di un maggior flusso veicolare insistente sulla strada dovuto al fatto che essa risulta essere una viabilità di collegamento ad una strada principale.

Per l'installazione di segnaletica verticale di limite di velocità il Comune eroga un contributo pari al 20% della spesa da sostenere, comprese l'installazione e l'acquisto di tutto il materiale necessario.

ART. 12- Domanda di contributo

I soggetti interessati, al fine di accedere al contributo, devono presentare domanda al Comune di Budrio mediante idoneo modello che dovrà preventivamente essere ritirato presso il competente Settore comunale che provvederà ad eseguire la liquidazione del rimborso previa verifica della rispondenza della domanda rispetto ai lavori eseguiti.

ART. 13- Periodicità delle domande

I contributi verranno erogati con periodicità semestrale come di seguito riportato:

- Per la I sessione di contributi (erogabili a far corso dal mese di maggio di ciascun anno) le domande dovranno pervenire al Protocollo comunale entro il 01/03 di ogni anno;
- Per la II sessione di contributi (erogabili a far corso dal mese di ottobre di ciascun anno) le domande dovranno pervenire al Protocollo comunale entro il 01/08 di ogni anno.

ART. 14- Ammissibilità delle domande

L'ammissibilità delle domande è condizionata al rispetto dei termini indicati all'art. 13 del presente regolamento.

L'ammissibilità delle domande di installazione della segnaletica verticale, essa è vincolata all'ordinanza in materia di circolazione extraurbana rilasciata dal Comandante della Polizia Municipale.

ART. 15- Controllo dei lavori

I lavori di cui alle domande di contributo devono essere eseguiti in conformità alle norme indicate nel Nuovo Codice della Strada e nel relativo Regolamento di Esecuzione, e su indicazione del Servizio comunale competente, a cura dei frontisti dei vari tratti di strada.

È facoltà del Servizio comunale competente eseguire delle verifiche in corso d'opera.

Ai trasgressori delle suddette normative saranno applicate le sanzioni previste dalla Legge.

ART. 16- Assegnazione del contributo

L'assegnazione del contributo sarà comunicata al richiedente a mezzo lettera raccomandata recante il provvedimento di assegnazione e l'importo riconosciuto.

Il contributo del Comune, una volta concesso, non è suscettibile di variazioni in aumento per eventuali maggiori spese verificatesi rispetto alle previsioni iniziali presentate al momento della richiesta d'erogazione dello stesso qualunque ne possa essere la causa ed il motivo.

ART. 17 Erogazione del contributo

Il contributo sarà erogato al beneficiario al termine dei lavori, previa rendicontazione su modello predefinito (disponibile presso il Settore comunale competente) da parte del richiedente mediante liquidazione presso la Tesoreria del Comune.

CAPO IV ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 18- Tutela

La tutela del diritto di uso pubblico è esercitata dall'Amministrazione Comunale su tutte le strade classificate come viabilità vicinali con i criteri e forme stabiliti dalla vigente normativa.

ART. 19- Aggiornamenti

Sono in ogni tempo ammessi variazioni dei tracciati delle strade vicinali di uso pubblico, sia esistenti, sia da realizzare (fatto salvo il rilascio dei previsti atti autorizzativi) purché adeguatamente giustificate e purché le variazioni proposte non peggiorino sostanzialmente le caratteristiche morfologiche dei tracciati esistenti.

ART. 20- Nuove strade

Per le nuove viabilità realizzate da enti pubblici, la loro classificazione è definita in sede di approvazione del progetto.

La realizzazione di nuove strade da parte di privati deve essere autorizzata e, qualora venga richiesta la classificazione di strada Vicinale di uso pubblico, si segue la procedura definita al precedente capo II con l'aggiunta dei seguenti allegati all'istanza:

Contratti di acquisto dei beni;

Relazione sulle dimensioni e caratteristiche del tracciato della sezione tipo;

Collaudo statico di eventuali opere d' arte.

Ad avvenuta ultimazione della strada il Servizio competente del Comune procederà ad una verifica dei lavori eseguiti in rapporto al progetto approvato e alle eventuali prescrizioni.